

**REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO DELLA ZES CALABRIA**

CAPO I - EMESSSE

Art.1

Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del COMITATO DI INDIRIZZO della ZES Calabria, istituito con Decreto n. 21/2019 del 7/3/2019 a norma dell'art. 4, comma 6, del D.L. 91/2017.

Art.2

Svolgimento delle sedute

Le adunanze del Comitato di Indirizzo possono svolgersi in presenza di un minimo di tre componenti e possono partecipare, senza diritto di voto, anche rappresentanti delle Regioni del Sud e del Governo, nonché i rappresentanti degli enti locali e delle istituzioni su proposta/invito del Comitato di Indirizzo e del presidente del Comitato di Indirizzo.

CAPO II - LE ADUNANZE

Art.3

La Convocazione

Il Comitato di Indirizzo si riunisce in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno, nonché in via straordinaria su iniziativa del proprio Presidente o quando ne avanzino richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Comitato di Indirizzo deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione tanto ordinaria che straordinaria del Comitato di Indirizzo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è disposta dal Presidente o in caso di impedimento da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione viene trasmessa di norma via pec e per posta elettronica via e-mail almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza. La convocazione è pubblicata sul sito web istituzionale. Qualora circostanze di particolare urgenza lo richiedessero, la convocazione del Comitato di Indirizzo potrà essere disposta dal Presidente, secondo le stesse modalità sopra indicate, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, il Presidente può procedere alla integrazione dell'ordine del giorno con l'inserimento di altri

argomenti dandone comunicazione ai Consiglieri secondo le modalità previste per la convocazione.

Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno la competente struttura amministrativa predispone la relativa documentazione (relazioni introduttive, proposte di delibera, tabelle, schede, prospetti, ...) che trasmette alla struttura di supporto al Comitato di Indirizzo almeno sette giorni prima della seduta. Eventuali ulteriori elaborati e proposte di deliberazioni, potranno essere, in casi eccezionali, inviati il giorno precedente la seduta.

Art.4

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Le adunanze del Comitato di Indirizzo sono validamente costituite se:

- a. tutti coloro che hanno qualità per intervenire sono stati regolarmente convocati;
- b. è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica (*numero legale o quorum strutturale*)

E' necessario, ai fini della validità della seduta, che il *quorum strutturale* permanga per la sua intera durata.

Ai fini della validità delle riunioni del Comitato di Indirizzo incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso, quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero di componenti dell'organo completo.

Il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e del Mar Jonio partecipa alle riunioni, senza diritto di voto. La presenza non concorre alla formazione del numero legale.

Il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e del Mar Jonio esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante. Nell'esercizio delle sue funzioni di Segretario il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Meridionale e del Mar Jonio può avvalersi della collaborazione di persone competenti da lui designate, autorizzate anche a partecipare alle sedute.

Su proposta del Presidente possono intervenire alle adunanze persone estranee la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine di illustrare o di fornire delucidazioni e chiarimenti su specifici argomenti; le stesse devono allontanarsi al momento della deliberazione.

CAPO III - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.5

Discussione

Il Comitato di Indirizzo procede all'esame dei singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno nel rispetto della loro numerazione progressiva. Nel corso della seduta, il Comitato di

Indirizzo, su proposta motivata del Presidente o di almeno un terzo dei componenti presenti, può deliberare, a maggioranza dei presenti, di modificare l'ordine secondo il quale gli argomenti verranno esaminati.

Nei casi di necessità e di urgenza debitamente motivati e solo in presenza di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo, il Presidente può proporre, nel corso della seduta, di integrare l'ordine del giorno con l'inserimento di altri argomenti, a condizione che l'integrazione sia approvata a maggioranza.

In sede di comunicazioni, ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Presidente, che provvederà a dare le relative risposte nella successiva seduta utile, nell'ambito delle proprie "Comunicazioni".

La discussione è aperta dal Presidente che illustra l'argomento o la proposta di delibera ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.

Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento all'ordine del giorno e possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso.

Durante la discussione su ogni argomento il Presidente può porre un termine alle iscrizioni a parlare. Il Presidente può fissare il tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può togliere la parola a chi non rispetta i limiti di tempo stabiliti.

Le questioni relative al rispetto delle norme del Regolamento e dell'ordine del giorno sono trattate pregiudizialmente. Il Presidente può, in qualsiasi momento, proporre la votazione su tali questioni sospendendo la discussione.

I Consiglieri non devono essere presenti alla discussione su questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art.6 Votazione

Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione e prima che si proceda alla votazione.

L'espressione del voto è, di regola, palese e si effettua peralzata di mano. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Devono essere assunte con votazione palese le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente. Nella votazione le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.

I Consiglieri non devono essere presenti alla votazione su questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.

In caso di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

CAPO IV - DELIBERAZIONI E PROCESSO VERBALE

Art.7

Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo, ove non diversamente stabilito, sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti (*quorum funzionale*). Nel *quorum funzionale* vengono considerati anche i Consiglieri che si astengono volontariamente dal voto. Non vengono invece considerati i Consiglieri che sono obbligati ad astenersi dal voto in quanto si trovano, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del presente Regolamento, in una situazione di incompatibilità.

Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione del Comitato di Indirizzo stesso, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.

Art.8

Verbalizzazione

Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del Segretario generale dell'Adsp o, in caso di assenza, di un funzionario dell'Adsp.

Il verbale contiene:

- a. l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora e del luogo dell'adunanza;
- b. l'indicazione del Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante;
- c. l'indicazione dei nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando fra questi ultimi coloro che hanno giustificato l'assenza;
- d. l'indicazione dei nominativi di coloro che intervengono su richiesta del Presidente;
- e. l'indicazione dell'ordine del giorno;
- f. il testo integrale delle relazioni introduttive e delle proposte di delibera
- g. una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre quelli riprodotti per iscritto e consegnati al Segretario, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
- h. l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
- i. le dichiarazioni di voto, quando ne è fatta espressa richiesta.
- j. la esplicita menzione della approvazione delle proposte di delibera

La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli interventi, delle decisioni assunte e dei motivi

che le hanno determinate. Qualora singoli componenti intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente, facendo pervenire il relativo testo, anch'esso redatto in modo sintetico, al verbalizzatore.

I verbali sono inviati ai Consiglieri almeno due giorni prima della seduta in cui saranno sottoposti ad approvazione. Il verbale, salvo diversa e motivata disposizione, è letto ed approvato nella seduta ordinaria immediatamente successiva.

In sede di approvazione del verbale i Consiglieri possono prendere la parola per chiederne una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.

I verbali delle adunanze, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono conservati e tenuti a disposizione per eventuali consultazioni, unitamente ai relativi allegati.

Gli atti delle sedute sono pubblici; chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante può chiedere copia delle deliberazioni all'ufficio competente dell'Amministrazione. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dell'ufficio di supporto al Comitato di Indirizzo.

Nel sito web istituzionale è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute del Comitato di Indirizzo. Non saranno pubblicate le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Delibera del Comitato di indirizzo con approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di Indirizzo e pubblicato sul sito istituzionale, ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.